

REGOLAMENTO PER LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL CITTADINO

1. Presso il Consiglio dell'Ordine (in seguito *COA*) è istituito l'elenco degli Avvocati per il Cittadino (in seguito *elenco*), dal quale l'ufficio competente¹ estrae, con le modalità indicate nel presente Regolamento, i nominativi da comunicare agli utenti che ne fanno richiesta.
2. L'elenco è formato dagli avvocati che hanno ottenuto l'iscrizione e si compone di sotto-elenchi per materia, all'interno dei quali sono raggruppati – in ordine alfabetico – i nominativi degli avvocati in base alla materia indicata nella domanda di iscrizione.
3. Possono essere inseriti nell'elenco gli avvocati iscritti all'Ordine di Lodi in possesso, al momento della domanda di iscrizione, dei seguenti requisiti:
 - Anzianità di iscrizione all'Albo di almeno 5 (cinque) anni;
 - Iscrizione allo Sportello del Cittadino;
 - Assenza di sanzioni disciplinari divenute esecutive, superiori a quella dell'avvertimento;
 - Regolarità annuale con gli obblighi formativi previsti dalla legge professionale forense;
 - Regolarità con l'invio del Mod. 5 e del pagamento della quota annuale di iscrizione all'albo.
4. La domanda di iscrizione all'elenco, predisposta utilizzando il modulo allegato al presente Regolamento (**Allegato 1**), è presentata a mezzo pec all'ufficio competente all'indirizzo di eosta elettronica che verrà appositamente istituito.
5. Nella domanda di iscrizione l'avvocato indica al massimo n.2 (due) materie a scelta tra quelle indicate nella lista allegata (**Allegato 2**).
6. L'aggiornamento dell'elenco e l'inserimento dei sotto-elenchi degli avvocati per i quali il COA ha accolto la richiesta verranno effettuati nel mese di gennaio di ogni anno. L'ammissione e il diniego all'inserimento nell'elenco sono sottoposti al COA e gli esiti verranno comunicati agli interessati.
7. Gli iscritti all'elenco devono conseguire almeno 5 crediti formativi all'anno nelle materie per le quali hanno richiesto l'iscrizione e da loro indicate come di specifica competenza.
8. I requisiti di cui al punto 3) e 7) devono ricorrere congiuntamente e devono sussistere per tutto il periodo di permanenza nell'elenco. A tal fine il COA effettua controlli periodici e provvede alla cancellazione degli avvocati per i quali è verificata la mancanza anche di uno solo dei richiamati requisiti. In ogni caso il controllo dei requisiti è effettuato all'atto dell'estrazione dall'elenco di un nominativo da comunicare all'utente.
9. La cancellazione dall'elenco è disposta anche:
 - Nel caso di violazione del presente Regolamento;

¹ L'ufficio competente è lo Sportello per il Cittadino istituito nei locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati – Palazzo di Giustizia piano -1

- In seguito alla cancellazione dall'Albo;
 - In caso di sospensione anche temporanea dell'esercizio della professione.
10. Le richieste di nominativi di avvocati dell'elenco sono presentate presso l'ufficio competente, negli orari di apertura dello stesso (lunedì – venerdì dalle 9 alle 13). Le richieste possono essere raccolte anche dagli Sportelli di orientamento legale attivi nei Comuni limitrofi, i quali provvedono immediatamente a darne comunicazione all'ufficio competente che verifica la sussistenza dei requisiti richiesti.
 11. Nella richiesta sono indicati le generalità e i recapiti (telefonico e mail) dell'utente, la materia per la quale necessita l'assistenza di un avvocato e una sintetica descrizione della questione.
 12. L'estrazione dei nominativi dai sotto-elenchi per materia avviene a cura dell'ufficio competente – nel rispetto dei principi di trasparenza – secondo un criterio di rotazione alfabetica in base alla materia. A tale fine, al termine di ogni anno, è estratta una lettera da cui partirà la rotazione nell'anno successivo per ciascuno dei sotto-elenchi. La lettera estratta non è inserita nell'estrazione dei successivi 4 (quattro) anni.
 13. Il nominativo estratto è comunicato, unitamente ai riferimenti dello studio, al richiedente o allo Sportello di orientamento legale qualora la richiesta sia stata inoltrata tramite quest'ultimo. Contestualmente, l'ufficio competente comunica i riferimenti del richiedente all'avvocato estratto.
 14. E' onere dell'utente contattare l'avvocato per fissare un colloquio preliminare finalizzato a valutare la questione posta e la praticabilità dell'attività professionale conseguente.
 15. L'avvocato, una volta contattato, è tenuto a ricevere l'utente entro 10 (dieci) giorni lavorativi, salvo che la questione posta non sia più urgente.
 16. Il colloquio preliminare è gratuito se non seguito dal conferimento dell'incarico. Diversamente, qualora l'incarico venga conferito, all'avvocato è dovuto il compenso anche per tale attività.
 17. In conformità dell'art. 13 della legge 247/2012:
 - Il compenso spettante all'avvocato deve essere pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale;
 - L'avvocato è tenuto:
 - o A rendere noto il livello di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico;
 - o A comunicare in forma scritta la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.
 18. Entro 20 giorni dalla ricezione del nominativo dell'utente, l'avvocato è tenuto a informare tramite posta elettronica l'ufficio competente in merito all'avvenuto o mancato contatto con l'utente e sull'eventuale fissazione del colloquio preliminare.

19. L'avvocato è tenuto altresì a comunicare tempestivamente all'ufficio competente il conferimento e l'eventuale mancata accettazione, rinuncia o revoca dell'incarico. La mancata accettazione e/o rinuncia dell'incarico devono essere motivate. In tale caso l'avvocato è tenuto nuovamente in conto dall'ufficio competente per la successiva richiesta.
20. Nel caso in cui l'incarico venga conferito, l'avvocato è tenuto a informare il cliente sull'attività prestata.
21. Il personale dell'ufficio competente non è autorizzato a trattenere alcuna documentazione dell'utente riguardante la questione per la quale è richiesto il nominativo dell'avvocato.
22. Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito dell'Ordine del Regolamento per lo Sportello del Cittadino e la prima verifica per la permanenza nell'albo sarà nel gennaio 2021.